

L. 10 marzo 1955, n. 97 ⁽¹⁾.

Disposizioni transitorie per i concorsi a posti di sanitari e farmacisti ospedalieri.

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 26 marzo 1955, n. 70.

1. La presente legge, in deroga temporanea e parziale alle norme in vigore, provvede per la durata di anni tre dalla data della sua pubblicazione, alla disciplina dei concorsi del personale sanitario stabilita dagli articoli seguenti ⁽²⁾.

(2) La vigenza della presente legge è stata prorogata alla scadenza, di anno in anno, dalle [L. 4 febbraio 1958, n. 21](#) e [L. 1° aprile 1959, n. 136](#) e, successivamente, ripristinata e prorogata dalle [L. 18 giugno 1960, n. 640](#), [L. 23 giugno 1961, n. 532](#), [L. 17 ottobre 1964, n. 1037](#) e, in ultimo, dalla [L. 21 luglio 1965, n. 905](#), che si riporta:

«*Art. 1.* Le disposizioni transitorie per i concorsi a posti di sanitari e farmacisti ospedalieri, di cui alla [legge 10 marzo 1955, n. 97](#), e successive proroghe e modificazioni, sono richiamate in vigore e prorogate a partire dal 1° luglio 1965.

Art. 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».

Tra le leggi di proroga, quelle del 1960, 1961 e 1964 hanno anche introdotto alcune modificazioni.

2. I requisiti di servizio per l'ammissione in concorsi pubblici a posti di primario ed aiuto di cui alla lettera *b)* degli artt. 47 e 56 del [regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631 ^{\(3\)}](#), sono i seguenti:

a) per l'ammissione ai concorsi a posti di primario presso ospedali di prima categoria costituisce requisito necessario possedere non meno di dieci anni di laurea ed otto anni di servizio in qualità di primario, aiuto o assistente di ruolo o incaricato o volontario, con responsabilità e continuità di servizio e con nomina regolare, universitario o ospedaliero in ospedali italiani, nel territorio metropolitano, nelle ex colonie italiane o all'estero retti da amministrazione italiana; per i concorsi per gli ospedali di seconda o terza categoria, non meno di otto anni di laurea e sei anni di servizio in qualità di primario, aiuto o assistente, nelle qualità di cui sopra;

b) per l'ammissione ai concorsi a posti di anatomo patologo è requisito necessario un periodo minimo di otto anni di laurea, ferme restando le altre condizioni di ammissibilità;

c) per l'ammissione ai concorsi a posti di dirigente sanitario nelle infermerie, qualora queste non si avvalgano del medico condotto, è requisito necessario avere non meno di sei anni di laurea e due anni di servizio in qualità di aiuto o assistente di ruolo o volontario universitario o ospedaliero come alla lettera *a)*;

d) per l'ammissione ai concorsi a posti di aiuto presso ospedali di prima e seconda categoria è requisito necessario avere non meno di sei anni di laurea ed almeno due anni di servizio sanitario, reale e continuativo, in ospedali italiani nel territorio metropolitano, nelle ex colonie italiane, o all'estero retti da amministrazione italiana, o in istituti universitari; per i concorsi a posti di aiuto presso ospedali di terza categoria, avere non meno di quattro anni di laurea e due anni di servizio ospedaliero come sopra.

Al servizio ospedaliero, previsto dal presente articolo per l'ammissione ai concorsi, è equiparato il servizio in ospedali di importanza pari a quelli nazionali, prestato in campo di concentramento o di deportazione, quando la equipollenza sia riconosciuta dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica ⁽⁴⁾.

I limiti di età previsti dagli artt. 47 lettera a), 56 lettera a), 63 e 67 n. 1, lettera c) e n. 2 lettera b) del [regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631](#) ⁽³⁾, sono elevati di dieci anni.

[\(3\)](#) Riportato al n. A/I di questa voce.

[\(4\)](#) Ora, Ministero della sanità.

[\(3\)](#) Riportato al n. A/I di questa voce.

[\(giurisprudenza di legittimità\)](#)

3. Nei concorsi a posti di primario e aiuto ospedalieri i titoli di carriera sono da valutarsi nel seguente ordine di preferenza:

a) servizio di primario di ruolo o incaricato presso ospedali, cliniche universitarie o istituti universitari per la disciplina messa a concorso, da valutarsi in base alla qualità e alla durata del servizio medesimo nonché, se trattasi di ospedale alla categoria cui questo appartiene;

b) idoneità conseguita in un concorso per primario, da valutarsi in relazione alla categoria dell'ospedale, o maturità conseguita in un concorso per una cattedra universitaria corrispondente alla disciplina per cui è bandito il concorso;

c) servizio di aiuto effettivo o incaricato presso l'ospedale che bandisce il concorso, da valutarsi in base alla qualità ed alla durata del servizio;

d) servizio di aiuto effettivo o incaricato o volontario presso ospedali, cliniche o istituti universitari, per la disciplina messa a concorso, da valutarsi in base alla qualità o alla durata del servizio medesimo, nonché, se trattasi di ospedale, alla categoria cui questo appartiene;

e) servizio di assistente effettivo incaricato o volontario presso ospedali, cliniche o istituti universitari, per la disciplina messa a concorso, da valutarsi in base alla qualità o alla durata del servizio medesimo, nonché, se trattasi di ospedale, alla categoria cui questo appartiene ⁽⁵⁾;

f) altri eventuali incarichi e servizi prestati presso pubbliche amministrazioni;

g) incarichi o servizi prestati presso istituti privati.

(5) Lettera così modificata dall'art. 2, [L. 18 giugno 1960, n. 640](#).

4. Per i concorsi in ospedali di terza categoria di cui all'art. 75 del [regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631](#) ⁽³⁾, si applicano le norme per i concorsi per gli ospedali di prima e seconda categoria previste dal decreto sopra citato e dalla presente legge.

(3) Riportato al n. A/I di questa voce.

5. Le Commissioni esaminatrici dei concorsi ai posti di primario o di aiuto degli ospedali di prima, seconda e terza categoria, di cui agli artt. 48, 62, 75 e 91 del [regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631](#) ^(5/a), sono nominate con deliberazione dell'Amministrazione ospedaliera che bandisce i concorsi e sono costituite:

a) dal presidente dell'Amministrazione ospedaliera che bandisce il concorso o, per sua delega, dal sovrintendente o direttore sanitario dell'ospedale o da un medico nominato dal Consiglio di amministrazione, presidente;

b) da due primari ospedalieri di ruolo della disciplina messa a concorso o, in mancanza, di materia strettamente attinente, in servizio presso lo stesso ospedale o presso ospedali di categoria pari o superiore a quella dell'ospedale che bandisce il concorso, uno dei quali abilitato alla libera docenza; uno di questi due primari sarà designato dall'Ordine dei medici della Provincia nella quale si bandisce il concorso ⁽⁶⁾;

c) da un professore universitario di ruolo o fuori ruolo della disciplina messa a concorso o, in mancanza di materia strettamente attinente al concorso ⁽⁷⁾;

d) da un medico appartenente ai ruoli della sanità pubblica, di grado non inferiore all'8°, designato dall'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica ⁽⁸⁾.

Le Commissioni esaminatrici dei concorsi ai posti di assistente, di cui agli artt. 64 e 91 del [regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631](#), sono nominate anch'esse dall'Amministrazione ospedaliera che bandisce il concorso e sono costituite:

a) dal presidente dell'Amministrazione ospedaliera che bandisce il concorso o, per sua delega, dal sovrintendente o direttore sanitario dell'ospedale o da un medico nominato dal Consiglio di amministrazione, presidente;

b) da un primario ospedaliero di ruolo, designato dal Consiglio dell'ordine dei medici della provincia in cui si bandisce il concorso;

c) da un professore universitario di ruolo o fuori ruolo della disciplina messa a concorso o, in mancanza di materia strettamente attinente al concorso ⁽⁷⁾.

Le Commissioni giudicatrici dei concorsi ai posti di sanitario delle infermerie di cui all'art. 76 del [regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631](#), sono nominate con deliberazione dell'Amministrazione dell'infermeria che bandisce i concorsi e sono costituite:

a) dal presidente dell'Amministrazione dell'infermeria;

b) da un medico appartenente ai ruoli della sanità pubblica di grado non inferiore al 9°, designato dall'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica ⁽⁸⁾;

c) da un primario ospedaliero designato dall'Ordine dei medici della provincia nella quale si bandisce il concorso.

Funziona da segretario delle Commissioni previste nel presente articolo un funzionario di gruppo A dell'Amministrazione civile dell'interno, designato dal prefetto ⁽⁹⁾.

[\(5/a\)](#) Riportato al n. A/I di questa voce.

[\(6\)](#) Lettera così sostituita, dopo una prima modifica ad opera della [L. 23 giugno 1961, n. 532](#), dall'art. 2, [L. 17 ottobre 1964, n. 1037](#).

[\(7\)](#) Lettera così sostituita dall'art. 2, [L. 23 giugno 1961, n. 532](#).

[\(8\)](#) Vedi però l'art. 56, [D.P.R. 10 giugno 1955, n. 854](#), che qui si riporta:

«Art. 56. Per il periodo di efficacia della [legge 10 marzo 1955, n. 97](#), sono trasferiti al prefetto i poteri demandati all'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica dell'art. 5, primo comma, lettera d) e terzo comma, lettera b); dall'art. 7, primo comma, lettera c) e dall'art. 8, primo comma, lettera b) della legge medesima».

Alla competenza del prefetto deve peraltro intendersi sostituita quella del medico provinciale.

[\(7\)](#) Lettera così sostituita dall'art. 2, [L. 23 giugno 1961, n. 532](#).

[\(8\)](#) Vedi però l'art. 56, [D.P.R. 10 giugno 1955, n. 854](#), che qui si riporta:

«Art. 56. Per il periodo di efficacia della [legge 10 marzo 1955, n. 97](#), sono trasferiti al prefetto i poteri demandati all'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica dell'art. 5, primo comma, lettera d) e terzo comma, lettera b); dall'art. 7, primo comma, lettera c) e dall'art. 8, primo comma, lettera b) della legge medesima».

Alla competenza del prefetto deve peraltro intendersi sostituita quella del medico provinciale.

[\(9\)](#) Comma implicitamente sostituito dall'art. 3, [Legge 17 ottobre 1964, n. 1037](#), che qui si riporta:

«Le funzioni di segretario delle Commissioni esaminatrici dei concorsi a posti di sanitari e farmacisti ospedalieri sono esercitate da un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità, designato dal medico provinciale.».

6. Il punteggio di cui al n. 1 dell'art. 54 del [regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631](#) verrà ripartito fra i titoli di carriera previsti dall'art. 3 della presente legge, secondo l'ordine di preferenza in esso indicato.

7. Le Commissioni esaminatrici dei concorsi a posti di direttore di farmacia e di farmacista di cui all'art. 67 del [regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631](#), da espletarsi, attenendosi ai principi informativi della presente legge, ai sensi degli artt. 69 e 70 dello stesso decreto, sono nominate con deliberazione dell'Amministrazione ospedaliera che bandisce i concorsi e sono costituite:

a) dal presidente dell'Amministrazione dell'ospedale o, per sua delega, dal sovrintendente o direttore sanitario dell'ospedale, presidente;

b) da un professore universitario di ruolo di chimica farmaceutica;

c) da un medico appartenente ai ruoli della sanità pubblica di grado non inferiore all'8°, designato dall'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica ⁽⁸⁾;

d) da un farmacista direttore di farmacia di ospedale e da un farmacista nominato dal presidente dell'Ordine dei farmacisti della provincia ove ha sede l'ospedale che bandisce il concorso.

Funziona da segretario delle predette Commissioni un funzionario di gruppo A dell'Amministrazione civile dell'interno, designato dal prefetto ⁽⁹⁾.

[\(8\)](#) Vedi però l'art. 56, [D.P.R. 10 giugno 1955, n. 854](#), che qui si riporta:

«Art. 56. Per il periodo di efficacia della [legge 10 marzo 1955, n. 97](#), sono trasferiti al prefetto i poteri demandati all'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica dell'art. 5, primo comma, lettera d) e terzo comma, lettera b); dall'art. 7, primo comma, lettera c) e dall'art. 8, primo comma, lettera b) della legge medesima».

Alla competenza del prefetto deve peraltro intendersi sostituita quella del medico provinciale.

[\(9\)](#) Comma implicitamente sostituito dall'art. 3, [Legge 17 ottobre 1964, n. 1037](#), che qui si riporta:

«Le funzioni di segretario delle Commissioni esaminatrici dei concorsi a posti di sanitari e farmacisti ospedalieri sono esercitate da un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità, designato dal medico provinciale.».

8. I concorsi ai posti di sovrintendente sanitario, direttore sanitario, vice-direttore ed ispettore sanitario hanno luogo di norma nelle città in cui hanno sede gli ospedali rispettivi. Le Commissioni esaminatrici dei concorsi ai predetti posti sono nominate con deliberazione dell'Amministrazione interessata e sono costituite:

- a) dal presidente dell'Amministrazione che bandisce il concorso o, per sua delega, da un membro del Consiglio di amministrazione, presidente;
- b) da un medico dei ruoli della sanità pubblica di grado non inferiore al 7°, designato dall'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica ⁽⁸⁾;
- c) da un professore universitario di igiene di ruolo o fuori ruolo;
- d) da due sovrintendenti sanitari o direttori sanitari di ospedali di prima o seconda categoria, dei quali uno designato dal Consiglio dell'ordine dei medici della provincia in cui si bandisce il concorso.

Funziona da segretario un funzionario di gruppo A dell'Amministrazione civile dell'interno, designato dal prefetto ⁽¹⁰⁾.

Le Amministrazioni ospedaliere provvedono all'approvazione della graduatoria e, secondo l'ordine di questa, alla nomina dei concorrenti risultati idonei, osservando, in quanto applicabili, le disposizioni degli artt. 42 e 45 del [regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631](#) ⁽¹¹⁾.

Per l'ammissione al concorso di sovrintendente sanitario e direttore sanitario di ospedali di prima categoria, i requisiti stabiliti dagli artt. 42, primo comma, n. 5 e 43, quarto comma del [regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631](#), sono sostituiti dai seguenti:

- a) anzianità di laurea in medicina e chirurgia di almeno dieci anni;
- b) possesso di titoli specifici nel campo dell'igiene, della tecnica e dell'assistenza ospedaliera;
- c) età non superiore ai cinquantacinque anni.

Il limite di età previsto dall'art. 46, terzo comma, del [regio decreto 30 settembre 1938, numero 1631](#) ⁽¹¹⁾, è elevato di dieci anni.

(8) Vedi però l'art. 56, [D.P.R. 10 giugno 1955, n. 854](#), che qui si riporta:

«Art. 56. Per il periodo di efficacia della [legge 10 marzo 1955, n. 97](#), sono trasferiti al prefetto i poteri demandati all'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica dell'art. 5, primo comma, lettera d) e terzo comma, lettera b); dall'art. 7, primo comma, lettera c) e dall'art. 8, primo comma, lettera b) della legge medesima».

Alla competenza del prefetto deve peraltro intendersi sostituita quella del medico provinciale.

(10) Vedi nota 9 all'art. 5, della presente legge.

(11) Riportato al n. A/I di questa voce: l'art. 45 qui richiamato è stato peraltro soppresso.

[\(11\)](#) Riportato al n. A/I di questa voce: l'art. 45 qui richiamato è stato peraltro soppresso.

9. Per tutto quanto non previsto nella presente legge si applicano le disposizioni contenute nel [regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631](#) ⁽¹¹⁾.

[\(11\)](#) Riportato al n. A/I di questa voce: l'art. 45 qui richiamato è stato peraltro soppresso.

